



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

UFFICIO PROTOCOLLO

(PROVINCIA DI VARESE)

P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 19 - 21050

TEL. 0331.617121 FAX 0331.618186 EMAIL: PROTOCOLLO@COMUNEGORLAMAGGIORE.IT

Prot. 174

Gorla Maggiore, lì 8 gennaio 2016

Ai responsabili di settore

Comune di Gorla Maggiore

SEDE

Al Responsabile della Trasparenza

Della Gorla Servizi srl

SEDE

DIRETTIVA N. 1/2016

Oggetto: Indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012.

Come noto la legge 190 del 2012 (cd. legge anticorruzione) ha imposto agli enti locali nuovi ed importanti adempimenti anche in tema di trasparenza dei dati e pubblicazione degli stessi. L'art. 1, comma 16, lett. b), della legge 190/2012 dispone, in particolare, che le amministrazioni pubbliche assicurano livelli essenziali di trasparenza con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi inclusa la modalità di selezione prescelta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006.

In riferimento a tale disposizione, l'art. 1, comma 32 della medesima legge specifica che "le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per

la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. ((2)) 33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio."

L'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP), con propria deliberazione n. 23 del 26 maggio 2013, ha chiarito gli obblighi in capo alle amministrazioni con riferimento a quanto previsto dai commi 16 lett. b) e 32 della legge 190/2012, disponendo quanto segue:

1. Gli obblighi di trasmissione all'Autorità delle informazioni di cui all'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, si intendono assolti, per i contratti di importo superiore a 40.000 euro, con l'effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici.

2. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione, per gli appalti di ambito regionale, gli obblighi di trasmissione all'Autorità, previsti dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, relativi alle fasi di aggiudicazione ed esecuzione, sono assolti mediante le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, all'Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza.

3. Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, le amministrazioni sono tenute ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni indicate al precedente articolo 3; in fase di prima applicazione, per l'anno 2013, gli obblighi di trasmissione all'Autorità si intendono assolti mediante l'effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o SIMOG.

di conseguenza, si invita ciascun responsabile, per quanto di propria competenza, ad attivarsi ai fini di un corretto e tempestivo adempimento.

Si invitano i Responsabili a leggere i comunicati del Presidente dell'AVCP del 22.05.2013 e del 13.06.2013, nonché la deliberazione AVCP n. 26 del 22.05.2013.

Distinti saluti



Il Segretario Comunale
Dott. Michele Panariello